

# Unioni Civili

## Che cos'è

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76 del 20.05.2016 concernente la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ovvero la legge che, tra l'altro, istituisce l'unione civile tra **persone dello stesso sesso**.

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è stata istituita quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. L'unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante **dichiarazione** davanti all'**Ufficiale di stato civile** alla presenza di **due testimoni**.

Non è possibile procedere alla costituzione di una unione civile qualora ricorrano le seguenti **cause ostative**:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile (rapporti di parentela, affinità, adozione); non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una di tali cause comporta la **nullità dell'unione civile**.

Con la costituzione di un'unione civile, le parti acquistano gli stessi **diritti** e assumono gli stessi **doveri**, in particolare:

- obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- obbligo di contribuire ai bisogni comuni secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo;
- diritto/dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare e il potere di attuarlo.

La costituzione dell'unione civile è **certificata** da documento contenente i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

## Requisiti

### A chi è rivolto

- A persone maggiorenni dello stesso sesso

## Come si ottiene

## Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

## Dichiarazione e istruttoria

Le parti, o chi le rappresenta, fanno **congiuntamente** richiesta all'Ufficio di Stato civile di un Comune a loro scelta (vedi il Modulo richiesta allegato).

Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare:

- a) Il nome, cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza;
- b) L'insussistenza delle cause ostative

L'Ufficio redige **immediatamente** il processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti invitandole a comparire di fronte a sé, in una data indicata dalle parti, al fine di rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.

Entro 30 giorni dalla richiesta, l'Ufficio procede alla verifica delle dichiarazioni rese acquisendo tutta la documentazione idonea, nonché richiedendo eventuali integrazioni/rettifiche delle stesse. Quindi l'Ufficiale dello stato civile trasmette alle parti la comunicazione di conclusione e l'esito delle verifiche.

Nel caso di cittadino **straniero** occorre presentare anche una dichiarazione dell'Autorità competente del proprio Paese dalla quale risulta che, giusta le leggi cui è sottoposto NULLA OSTA all'unione civile.

Nel giorno indicato dalle parti, le stesse rendono la dichiarazione, **personalmente e congiuntamente**, alla presenza di due testimoni di voler costituire tra loro l'unione civile. Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale.

Nei casi di **infermità o altro comprovato impedimento** di una delle parti, l'Ufficiale di Stato civile si reca presso il luogo in cui si trova la parte impedita sia nei casi di ricezione della richiesta che per ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione.

In caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale di Stato civile riceve la dichiarazione di costituzione anche se non vi sia stata precedente richiesta, previo giuramento delle parti sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive.

### **Prendere l'appuntamento**

Per avviare la procedura occorre rivolgersi **personalmente** all'Ufficio di Stato civile, prenotando un appuntamento per presentare la richiesta.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 050 684932.

### **Costituzione**

L'unione civile è costituita dall'Ufficiale di Stato civile (Sindaco o delegato):

- dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, presso le sedi adibite alla celebrazione dei matrimoni e della Unioni Civili;
- tutti i sabati e domenica tranne che in occasione delle festività civili e religiose

### **Documenti da presentare**

- documento di identità
- autocertificazione (vedi *Modulistica*)
- eventuale NULLA OSTA (per cittadini stranieri)
- marca da bollo di €16.00 (Interpello Agenzia delle Entrate n. 912/2017 ex. art. 1, comma 1, Tariffa Allegato A, D.P.R. 642/1972)

### **Costi e modalità di pagamento**

#### **Tariffe per l'uso delle sale per la costituzione**

Le tariffe sono diversificate a seconda della sala e a seconda se le parti siano, o meno, residenti come da allegato "Tariffe celebrazioni dei matrimoni".

Il versamento può essere effettuato presso la Tesoreria comunale c/o Cassa di Risparmio di Volterra, Filiale di Santa Luce oppure mediante bollettino di cc postale 127563.

### Tempi e iter della pratica

Dal momento della richiesta occorrono 30 giorni per la verifica delle dichiarazioni rese. Decorso tale termine l'Ufficio di stato civile rilascia la comunicazione di conclusione e l'esito delle verifiche. Se la verifica no evidenzia cause ostative né impedimenti si può procedere alla Costituzione dell'Unione civile.

### A chi rivolgersi

Rivolgersi al Responsabile Ufficio Stato Civile

### Note

### Segnalazioni e precisazioni

Il **regime patrimoniale** legale tra persone dello stesso sesso è costituito dalla **comunione dei beni**, salvo diversa pattuizione a favore della separazione dei beni, effettuabile sia in sede di costituzione dell'unione civile che successivamente mediante stipula di apposita convenzione patrimoniale redatta in forma scritta davanti a notaio, con le quali sarà possibile:

- instaurare il regime della separazione dei beni;
- costituire un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia;
- apportare modifiche convenzionali al regime della comunione dei beni.

Le procedure per ottenere il **divorzio** sono le stesse del matrimonio ovvero: divorzio contenzioso presso il tribunale ordinario L. 898/70, accordo davanti ufficiale di stato civile ai sensi articolo 12, legge 162/2014 e accordo perfezionato a seguito di negoziazione assistita ai sensi articolo 6, legge 162/2014. **Non è prevista la separazione.**

Nella dichiarazione le parti possono indicare il **cognome comune** che hanno stabilito di assumere per la durata della unione civile. L'altra parte può dichiarare di voler anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune. La scelta non comporta variazione della scheda anagrafica.

A seguito di rettifica di sesso, se i coniugi manifestano la volontà di non procedere allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, si ha l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, con conseguente annotazione nell'atto di matrimonio e di nascita.

I matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso producono gli effetti delle unioni civili regolate dalla legge italiana.

### Dove andare

#### Ufficio Stato civile

Sede

Piazza della Rimembranza n. 19 Santa Luce PI

Telefono 050 684932

Fax: 050 684930

Orario di apertura al pubblico:

Martedì 9.30 - 12.00 e 15:30/17:30, giovedì 9:30/12.

Gli altri giorni si riceve su appuntamento

E-mail: [anagrafe@comune.santaluce.pi.it](mailto:anagrafe@comune.santaluce.pi.it)

PEC: [pec.comune.santaluce@legismail.it](mailto:pec.comune.santaluce@legismail.it)